

~~elettivamente domiciliata presso gli~~

~~che la rappresentano e difendono giusta delega stesa in calce all'atto di citazione notificato;~~

- Convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 5/10/05.

Per gli attori: "...a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità dei contratti di compravendita (negoziazione titoli) delle obbligazioni meglio specificate in narrativa per contrarietà alle norme imperative di legge ovvero per dolo o per frode alla legge o altra causa; b) per l'effetto condannare il San Paolo IMI spa... alla restituzione in favore degli attori degli importi dalla stessa versati, così come indicati in narrativa, oltre agli interessi convenzionali sino all'effettivo pagamento; c) condannare il San Paolo IMI spa al risarcimento del danno pari alla somma investita nelle obbligazioni descritte in narrativa, ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ed al danno generico e/o equitativo, per la responsabilità pre-contrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale per la lesione dell'integrità del patrimonio per la perdita del capitale investito o per altro titolo di danno, per aver violato le norme indicate in narrativa od altre eventualmente ravvisabili...; d) condannare la società convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite..."

Ab

Per la convenuta "...nel merito respingere ciascuna e tutte le domande degli attori nei confronti della convenuta. In ogni caso con vittoria di spese..."

Fatto e diritto

Gli attori citavano in giudizio il San Paolo IMI, esponendo:

- di aver acquistato da questi delle obbligazioni emesse da società del "gruppo Cirio";
- che la banca venditrice aveva eluso la normativa relativa all'emissione, sollecitazione e collocamento dei titoli;
- che tale - sotto più profili illecita - condotta, aveva loro provocato danni, con conseguente responsabilità della banca venditrice San Paolo IMI, oltre che di altri istituti di credito da questi incorporati.

Si costituiva il San Paolo IMI spa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti di alcuni attori, e nel merito resistendo alle domande.

Intervenivano in causa alcuni soggetti, formulando domande di tenore sovrapponibile a quello degli attori, seppur riferite ai rispettivi contratti di acquisto di titoli obbligazionari.

Con memoria 5.2.2004 gli attori e gli intervenuti chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa delle tre Casse di Risparmio di cui alle difese del San Paolo IMI.

Parte convenuta, eccependo in proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti della domanda di un intervenuto, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione ad intervenire dei soggetti intervenuti, per difetto di connessione oggettiva con le domande svolte dagli attori.

Il GI, viste le eccezioni di carattere procedurale, con ordinanza riservata 8-11/3/04 invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, per l'udienza dell'12.5.04. Con sentenza non definitiva 5.10.04 il Tribunale accoglieva le eccezioni preliminari della banca convenuta, le parti formulavano entrambe riserva d'appello e il giudizio, rimesso in istruttoria, proseguiva con l'ammissione delle prove dedotte dagli attori e la contemporanea ammissione della convenuta alla prova contraria. Esaurite le prove orali, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza dell'5.10.05, sulle conclusioni in epigrafe indicate.

**

Tutti gli attori hanno stipulato con la banca convenuta (ovvero un dante causa della stessa) un contratto "quadro" riferibile alla categoria concettuale del mandato, relativo alla prestazione, da parte della banca mandataria, di servizi di investimento e assimilati (cfr docc. 3, 7, 9, 11, 14, 17, 44 conv.).

Le doglianze degli attori sono in sostanza fulcrate sulla mancata segnalazione effettuata dalla banca (come detto, mandataria all'interno di un generico "servizio di investimento" a favore del mandante), all'atto della sottoscrizione degli ordini di acquisto dei titoli Cirio, di alcune caratteristiche dei medesimi, salienti relativamente al rischio corso dall'ordinante l'acquisto.

Posto che si tratta di rilievi riferiti evidentemente non al contratto quadro, ma alla sua esecuzione, devono essere respinte le domande principali di nullità e di annullabilità, ^{visti} ~~per~~ che i vizi predetti, in quanto attinenti alla vicenda genetica del contratto, non possono rilevare per ciò che attiene alla

esecuzione del medesimo (cfr App.Milano, 13.10.2004, Giur.Merito, n.10, 2005, 2051).

Quand'anche, poi, si volessero inquadrare i singoli ordini di acquisto quali atti unilaterali inizianti una singola fattispecie contrattuale a sé stante, la domanda di annullabilità dovrebbe essere comunque respinta, non avendo gli attori dato alcun lume circa il profilo di annullabilità ravvisato. Quanto alla domanda di nullità, "...non pare sostenibile che le prescrizioni di cui all'art. 21 del d.leg.24.2.98 n.58 (d'ora in avanti, TUF), come contenutisticamente attuate dal regolamento di cui alla deliberazione CONSOB 1 luglio 1998 n. 11522, (artt. 27 e 28) siano qualificabili come norme imperative, la cui violazione produce la nullità del contratto; in primo luogo, perché tale sanzione non è espressamente (né, per vero, implicitamente) prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 1418 u.c. cod.civ.; in secondo luogo, perché nella serie di prescrizioni ve n'è almeno una, quella relativa alla "profilatura del cliente" (art.28 lett.A del.Consob pit.) che mal si presta ad essere intesa nel senso della imperatività, visto che può essere oggetto di rinunzia da parte del cliente dell'intermediario, sol che la rinunzia consti da atto scritto; in terzo luogo, perché la normativa suddetta ...costituisce una specificazione degli obblighi di informazione e correttezza di cui agli artt. 1337, 1375 cod.civ., la sanzione della cui violazione non è la nullità del contratto "(così Trib.Torino, 3.2.2005 in causa 14740/2003). Il che vale, *mutatis mutandis*, anche nel caso di specie, ove quanto lamentato dagli attori deve essere qualificato nei termini di una carenza di informazione da parte della banca nell'ambito della esecuzione del contratto-quadro.

La domanda di risarcimento formulata dagli attori sub. C) delle conclusioni deve essere infatti riferita al danno contrattuale asseritamente ascrivibile alla condotta della banca, derivante dalla carenza informativa dei clienti ordinanti l'acquisto dei titoli Cirio.

Sul punto, è opportuno premettere che, alla luce dell'esito dell'istruttoria orale, ed altresì da quanto risultante dalle copie agli atti, degli ordini d'acquisto dei titoli predetti, non può dirsi che la banca abbia sollecitato tale acquisto, ovvero effettuato attività di collocazione dei titoli.

Dal deposito dei testi non è infatti lecito trarre alcun cenno o indizio del fatto che furono i diversi funzionari della banca a "consigliare" o sollecitare l'acquisto dei titoli Cirio, ovvero in qualche modo dirigere i clienti verso tale acquisto: né vi è la prova che la banca ebbe a diramare un ordine interno che consigliava tali condotte commerciali verso la clientela retail.

E d'altronde, gli ordini di acquisto firmati dai clienti non fanno riferimento ad alcuna precedente condotta di collocamento o sollecitazione da parte della banca, che risulta al contrario, e semplicemente, aver eseguito tali ordini.

Ne consegue la inapplicabilità della normativa richiamata dagli attori relativa alla attività di collocamento o sollecitazione all'investimento.

Peraltro, il fatto che la banca abbia dato corso agli ordini, ponendosi quale intermediario tra il cliente ordinante l'acquisto e l'alienante, qualifica quello della banca come un servizio di investimento.

Risulta quindi applicabile la normativa di cui all'art. 21 del TUF, la cui lettera b) impone al soggetto abilitato a prestare tale servizio di operare

affinché il cliente sia sempre debitamente informato (essendo evidentemente irrilevante che gli attori, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, abbiano ricevuto il "documento sui rischi generali degli investimenti", la cui definitoria genericità non ha evidentemente alcuna valenza informativa circa i particolarissimi - per quel che si dirà - investimenti sui titoli Cirio).

Non risulta che la banca abbia provveduto ad adeguatamente informare gli attori allorché questi ebbero ad ordinare l'acquisto dei titoli in questione.

Infatti, i sigg. [redacted] e [redacted] non vennero, a quanto consta dagli ordini da questi sottoscritti (docc. 16.21 att.) informati del fatto che l'operazione da essi ordinata poneva l'intermediario in conflitto di interesse, ed era eseguita fuori dai mercati regolamentati. Significativamente, tali informazioni sono state date ad altri acquirenti il medesimo titolo Cirio Holding 6/25, quali ad es. [redacted] e [redacted]; e il fatto che non siano state fornite ai due predetti attori individua senz'altro una leggerezza della banca, posto che il conflitto di interessi e l'agire fuori dai mercati regolamentati sono circostanze potenzialmente foriere di "rischio", e che l'investitore deve quindi conoscere per potersi determinare (il che è d'altronde provato dal fatto che gli attori diversi dai sigg. [redacted] e [redacted] di tali circostanze - ovvero del solo "fuori mercati regolamentati" nel caso del [redacted] - gli altri attori vennero doverosamente informati (cfr i citati ordini di acquisto).

Non solo la banca non ha dato prova di aver "agito con la specifica diligenza richieste" (cfr art. 23 u.c. TUF) nei confronti di [redacted] e [redacted] ma vi è quindi la prova del contrario.

Il che vale però per tutte le operazioni di acquisto degli attori.

Infatti, la circostanza che i titoli in oggetto non potevano essere oggetto di collocamento o sollecitazione all'investimento presso la clientela "retail" (il dato risulta dalle Offering Circular prodotte) doveva essere oggetto di adeguata segnalazione da parte della banca a favore dei clienti.

La circostanza, infatti, in quanto adombrante il fatto che i titoli in oggetto avessero caratteristiche tali da non poter essere proposti al "public at large", è tale da mettere in allarme un cliente "retail" che di tale indifferenziato pubblico faccia parte; nel senso che suggerisce che l'acquisto dei titoli è opportuno non venga proposto a soggetti in tesi non esperti, ma solo, ed al contrario, ad operatori specializzati in grado di valutare appieno le caratteristiche - e i rischi - del prodotto in acquisto.

Anche perché si trattava di titoli emessi in Lussemburgo e privi di rating: circostanze che in astratto e singolarmente valutate non sono senz'altro indiziarie di rischiosità dell'investimento, ma unitariamente considerate, e soprattutto insieme alla già descritta non collocabilità dei titoli presso il "public at large", individuano un complesso fattuale indubbiamente significativo in termini di prognosi di rischiosità dell'operazione.

Orbene, di tale complesso "allarmante" gli investitori dovevano essere messi a conoscenza, per potersi determinare di conseguenza.

Il fatto che la banca non abbia fornito ai clienti ordinanti l'acquisto dei titoli Cirio le informazioni suddette individua senz'altro una vistosa scorrettezza del servizio di investimento fornito dalla banca, nella specie una violazione dei doveri di informazione di cui al citato art. 21 del TUF.

Tale scorrettezza integra un inadempimento contrattuale, che ha senz'altro generato un danno, visto il "default" dei titoli in questione, e dunque in sostanza la irricuperabilità del capitale investito. Tale danno deve ritenersi casualmente ricollegabile alle dette omissioni, posto che deve presumersi che i clienti, adeguatamente informati, non avrebbero effettuato l'investimento; l'ammontare di tale danno deve quindi indicarsi nelle somme versate dagli attori alla banca convenuta per l'acquisto dei titoli in oggetto; sulla somma capitale dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

Respinge le domande attoree sub a) e b) delle conclusioni indicate in epigrafe;

accoglie la domanda sub c) delle predette conclusioni, e per l'effetto condanna il San Paolo IMI al risarcimento del danno subito dagli attori;


condanna quindi il San Paolo IMI al pagamento:

- a favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~ della somma di euro 50.250,00 oltre interessi di legge dal 31.10.03 al saldo;
- a favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~ della somma di euro 52.182,00 oltre interessi legali dal 31.10.03 al saldo;
- a favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~ della somma di euro 15.060,00 oltre interessi di legge dal 31.10.03 al saldo;
- a favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~ della somma di euro 30.150,00 oltre interessi di legge dal 31.10.03 al saldo;

- a [redacted] della somma di euro 52'286,00 oltre interessi di legge dal 31.10.03 al saldo;
- a [redacted] della somma di euro 39'940,00 oltre interessi di legge dal 31.10.03 al saldo;
- a [redacted] della somma di euro 5'037,00 oltre interessi di legge dal 31.10.03 al saldo.

Condanna la banca convenuta al pagamento a favore degli attori in solido delle spese di lite da questi sostenute, che liquida in euro 2'614,00 per diritti, euro 11'500,00 per onorari, euro 1'181,80 per spese esenti, oltre rimb.spese forf., iva e cpa come per legge.

Torino, 27.1.06

Il giudice


IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
 Dott. Assunta SATURNI

TRIBUNALE DI TORINO

Depositato oggi 10 APR 2006

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
 Dott. Assunta SATURNI

SENTENZA CONSEGNATA ALLA
 CANCELLERIA DEL GIUDICE
 ESTENSORE IN ORIGINALE
 SENZA NECESSITA' DI COPIA
 E COLLAZIONE IN DATA 9/2/06

IL CANCELLIERE
 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
 Dott. Assunta SATURNI